

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -
Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Verifica di
credibilità del racconto del richiedente in ordine al suo orientamento
sessuale - Accertamento secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs.
n. 251 del 2007 - Verifica del trattamento degli omosessuali nello
Stato di provenienza - Comparazione con COI aggiornate - Necessità -
Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente
asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere valutate dal
giudice secondo i criteri procedurali di cui all'art. 3 del d.lgs.
n. 251 del 2007, comparate con COI aggiornate e pertinenti e possono
essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo
sociale a rischio persecutorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con
rinvio la pronuncia di merito che aveva riconosciuto la protezione
umanitaria ad un richiedente, che aveva allegato ragioni di
persecuzione nel paese di origine legate alla sua omosessualità,
affermando che, stante l'impossibilità di provare tale condizione, non
era possibile sindacare la veridicità del suo racconto in quanto
relativo alla sua sfera sessuale).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20385 del 28/09/2020 (Rv.
659190 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

20385

2020